

## Risoluzione n. 154280 del 11.8.2011

Oggetto: **Applicazione della SCIA (art. 19 della legge n. 241 del 1990 come riformulato dall'art. 49, comma 4 ter, del d.l. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010) ad alcune attività regolamentate.**

---

Con note 1 febbraio 2011, n. 7533 e del 22 febbraio 2011, codesta Camera ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla possibilità di avviare per mezzo della SCIA le seguenti attività:

- Macinazione di cereali o industria molitoria;
- Gestione fiduciaria
- Magazzino generale
- Produzione Margarina
- Mangimi con integratori.

Al riguardo, nel fare riserva di ulteriore distinta comunicazione relativamente alle altre attività oggetto del quesito, si formulano le seguenti considerazioni per quanto concerne l'applicazione della normativa in oggetto all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23/11/1939, n. 1966 e successive modificazioni ed all'esercizio dei magazzini generali di cui al regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modificazioni, si precisa quanto segue.

La *segnalazione certificata di inizio di attività* è stata introdotta nell'ordinamento, in sostituzione della *dichiarazione di inizio di attività*, a seguito della riformulazione dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad opera dell'articolo 49, comma 4-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La disposizione, nella vigente formulazione, in sintesi prevede che *“Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (..) è sostituito da una segnalazione dell'interessato (..)”*

I casi ai quali non è applicabile l'istituto della SCIA sono elencati nel medesimo articolo che, al comma 1, che sancisce l'esclusione qualora *“sussistano vincoli*

*ambientali, paesaggistici o culturali” o si tratti degli “ atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria (..)” e al comma 5 che dispone che l’istituto in questione “non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”*

La locuzione “attività economiche a prevalente carattere finanziario”, utilizzata nella disposizione, va intesa in senso lato, come peraltro confermato dal richiamo espresso alle attività bancarie e creditizie come ricomprese in un insieme più vasto.

In conseguenza di quanto sopra, e pertanto della espressa previsione del citato art. 19 che esclude l’applicazione della SCIA nel caso delle imprese che intendono svolgere attività economiche a prevalente carattere finanziario, ad avviso della scrivente, detto istituto non è ammissibile nel caso dell’avvio dell’attività fiduciaria.

Le società fiduciarie, infatti, sono espressamente annoverate fra i cosiddetti intermediari finanziari dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, concernente “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

Analoghe considerazioni circa l’inapplicabilità dell’istituto della SCIA valgono per i magazzini generali di cui al regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, non solo quando gli stessi siano autorizzati a svolgere anche attività di deposito fiscale (per le quali, peraltro, trovano applicazione anche norme di derivazione comunitaria) e nella relativa autorizzazione sia coinvolta direttamente anche l’amministrazione delle finanze in senso stretto, ma più in generale per il prevalente carattere finanziario dell’attività che i magazzini generali sono autorizzati a svolgere per il rilascio ai depositanti, che ne facciano esplicita richiesta, di speciali titoli di commercio denominati “fede di deposito” relativa alla titolarità della merce e “nota di pegno” relativa a un diritto di garanzia sulle merci depositate.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)